

[REDACTED]

[REDACTED] no.

[REDACTED]

4. La qualificazione giuridica delle condotte di cui ai capi 15 e 16; i rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Una volta ricostruiti i fatti, occorre affrontare il delicato tema della qualificazione giuridica delle condotte ascrivibili agli odierni imputati, tenuto conto della riconducibilità di entrambe le pretese

avanzate ad un'effettiva (o quanto meno ragionevolmente ritenuta) violazione contrattuale da parte delle persone offese [REDACTED].

Occorre interrogarsi, anzitutto, sulla distinzione che si pone tra la contestata fattispecie di estorsione e quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza o minaccia alla persona, prevista dall'articolo 393 cod. pen; questione, oggetto di costante attenzione da parte della dottrina, sulla quale da decenni si registrano contrasti in giurisprudenza e che non pare possa ritenersi totalmente risolta dalla pur fondamentale sentenza emessa dalle Sezioni Unite n. 29541 del 16/7/2020, imp. Filardo.

4.1 L'evoluzione storica della fattispecie di "esercizio arbitrario".

Appare necessaria, in via preliminare, una sintetica ricostruzione storica delle fattispecie di cui agli articoli 392 e 393 cod. pen. e dei mutamenti esegetici intervenuti nel corso dei decenni, soprattutto nella giurisprudenza di legittimità.

Il reato di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni", ovvero la condotta di chi, al fine di esercitare un diritto che ritiene a sé spettante, pone in essere condotte minacciose o violente nei confronti di un altro soggetto o sui suoi beni, affonda le proprie radici nella più risalente tradizione penalistica nostrana ed ha sempre assolto, quanto meno prevalentemente, ad una ragione "pubblicistica", quella cioè di preservare il monopolio statale nella risoluzione delle controversie tra privati, a propria volta funzionale a tutelare la fiducia verso l'azione dei pubblici poteri e, nel contempo, prevenire la messa in pericolo della "pubblica tranquillità", inevitabilmente turbata dal ricorso alla giustizia privata.

Nel diritto romano, specifiche condotte di "autotutela" erano già sottoposte a sanzioni criminali in epoca augustea, dalla *Lex Julia de vi publica et privata*, cui si aggiunse, con un decreto di Marco Aurelio, la perdita del diritto esercitato autonomamente contro il debitore senza rivolgersi al Giudice.

Non più contemplato dalle prime leggi germaniche e longobarde e per gran parte del medioevo, allorquando, al contrario, veniva riconosciuto e tutelato il c.d. "diritto di pugno", ovvero la possibilità di tutelare i propri diritti autonomamente, anche con l'ausilio di familiari e persone alle proprie dipendenze, la condotta di "ragion fattasi" tornò ad essere sanzionata con la riaffermazione dell'autorità pubblica a livello centrale o periferico.

Non sorprende, pertanto, che la previsione di tale condotta sia tornata a riaffacciarsi nei capitolarî dei Re Franchi, negli statuti dei Comuni e nella legislazione imperiale di Federico II, oltre che in quella successiva, fino alle codificazioni dell'800, ove la fattispecie si rinviene, talvolta con

una portata più generale, talaltra limitata a specifiche condotte, nella gran parte dei codici degli Stati preunitari.

Tra i più risalenti, può essere ricordato il codice del Regno delle Due Sicilie del 1819, che al titolo IV (*“De' reati contro l'amministrazione della giustizia e le altre pubbliche amministrazioni”*), capitolo I (*“Della usurpazione delle pubbliche autorità e de' mezzi dei quali si serve”*), sezione III (*“Dell'uso privato de mezzi della pubblica autorità”*), articolo 168, sanzionava la condotta di *“chiunque, senza oggetto di furto o di recar danno per ingiuria, ma solamente per l'esercizio di un preteso dritto obblighi altri al pagamento di un debito o alla soddisfazione di una obbligazione qualunque, o disturbi un altrui possesso, demolisca fabbricati, devii acque e simili”*.

Previsioni simili, anche se non del tutto sovrapponibili, vi erano anche nel codice penale del Ducato di Parma e Piacenza del 1820 (articoli 552, 553), nel Regolamento pontificio del 1832 (articolo 116), nel codice penale toscano del 1853 (articolo 146) nel codice penale sardo del 1859 (articoli 286 - 288).

Il primo codice unitario, il c.d. codice Zanardelli nel 1889, contemplava tale figura delittuosa all'art. 235, distinguendo il caso in cui il reato fosse commesso solo con violenza sulle cose (I comma, con previsione della sola pena della multa), con minaccia o violenza sulla persona (comma II, con previsione di pena detentiva sino a 1 anno) o con violenza esercitata con l'uso di armi o produttiva di lesioni fino a 10 giorni (comma III e previsione di pena massima sempre fino ad un anno ma minima di un mese). Il successivo articolo 236, sulla falsariga di quanto già previsto dal codice sardo, prevedeva invece una circostanza attenuante nel caso in cui il reo fosse riuscito a fornire prova della “sussistenza del diritto”.

Sia nei codici preunitari che nel codice Zanardelli, il reato di “ragion fattasi” veniva sanzionato in modo sensibilmente inferiore rispetto agli altri illeciti “comuni”, caratterizzati cioè da una condotta materiale analoga, ma non realizzata per esercitare un preteso diritto.

Così, ad esempio, nel codice del 1889, mentre l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose era punito solo con una multa, il comune reato di danneggiamento (art. 424 I comma) era punito con pena detentiva sino a sei mesi (oltre che con la multa) e addirittura con la pena detentiva fino a 3 anni (oltre alla multa) se commesso anche con violenza alla persona (art. 424 II comma); pena che era dunque pari al triplo di quella prevista per l'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e sulla persona.

Nei casi più gravi, inoltre, la pena massima prevista per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e l'uso di armi restava quella di un anno, laddove per il “comune” reato di violenza privata aggravata dall'uso delle armi la pena era quella della reclusione da 2 a 5 anni (art. 154 comma II).

Ancor più evidente era poi la diversità di trattamento sanzionatorio rispetto a quanto previsto dagli articoli 406 e 407 per i reati di rapina ed estorsione (anch'essi spesso sovrapponibili al reato di "ragion fattasi" quanto a condotta materiale), per i quali era prevista la pena della reclusione da 3 a 10 anni, nel caso di reato non aggravato, e fino a 15 anni nel caso di utilizzo di armi.

La ragione giustificatrice posta alla base di tale notevole differenza del trattamento sanzionatorio veniva pacificamente individuata, dalla dottrina dell'epoca, nella diversità dell'elemento psicologico del soggetto agente (che costituiva, appunto, l'elemento discretivo tra le fattispecie), evidenziandosi come fosse certamente meritevole di un trattamento sanzionatorio attenuato chi agisse con la "*coscienza di fare cosa legittima nella sostanza ma ingiusta nella forma*".

Scrivendo il Carrara: "*se io ho la credenza di violare il diritto altrui nella sostanza, il mio reato tragge la indole sua da questo diritto che violo e so di violare. Ma quando io credo di far cosa conforme al diritto mio, la violazione del diritto altrui non può dare titolo al malefizio, perché io sotto questo rapporto non sono in dolo. Se prendo la cosa del mio debitore per pagarmi, non ho l'animo di arricchirmi, non ho l'animo di spogliare altri*"; soffermandosi poi sulle ragioni prettamente politiche poste alla base della sanzionabilità di quella che egli considerava una condotta "moralmente legittima": "*Da ciò si vede come il crimine di ragion fattasi abbia un criterio tutto ideologico ed un carattere eminentemente politico. Il moralista assolve colui che è condannato dal giudice: il giudice assolve colui che è condannato dal moralista. Chi credendo di aver diritto ad una cosa vuol vincere con la privata forza la riluttanza del possessore della cosa che nega quel diritto, deve essere punito, perchè ad un tempo mostra diffidenza della giustizia pubblica e volontà di usurparne i poteri. È prominente il carattere sociale di questo malefizio*".

Con il codice Rocco del 1930 la disciplina del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stata mantenuta sostanzialmente inalterata, con la previsione di due distinte ipotesi di reato, a seconda che la condotta venga posta in essere con violenza sulle cose (art. 392) o con violenza o minaccia sulla persona (393).

Il trattamento sanzionatorio "base" nel caso di violenza o minaccia alla persona è rimasto immutato rispetto a quanto previsto dal codice Zanardelli (reclusione fino ad un anno), sebbene la disciplina complessiva risulti certamente più rigorosa per una serie di interventi: è stata contemplata, anzitutto, come circostanza aggravante (comportante quindi un aumento di pena fino ad un terzo), l'utilizzo di armi (che prima determinava un aumento solo del minimo della pena); è stata contestualmente abrogata la circostanza attenuante consistente nella dimostrazione dell'esistenza del diritto preteso; è stato infine eliminato il riferimento alle lesioni fino a 10 giorni, che pertanto non sono più "assorbite" nel reato di esercizio arbitrario, costituendo un titolo di reato autonomo concorrente con quello di cui all'art. 393 cod. pen..

Inalterato anche l'interesse prevalentemente pubblicistico tutelato dalla disposizione, consistente, secondo la dottrina più autorevole: *“nell'assoggettamento dei privati all'amministrazione della giustizia in senso lato, in quanto conviene impedire che la funzione giurisdizionale venga sostituita dalla violenza individuale, per la realizzazione di pretese giuridiche”*; per quanto sia difficile negare anche una concorrente tutela della posizione della persona offesa a non subire atti di spoliamento violenti, tenuto conto tra l'altro della procedibilità del reato a querela di parte (già prevista anche dal codice Zanardelli).

Nonostante il complessivo inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per le ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche nel codice Rocco lo stesso risultava (fino alle più recenti modifiche) sensibilmente inferiore rispetto a quanto previsto per i “comuni” reati di danneggiamento, violenza privata, e soprattutto rapina ed estorsione, il che veniva considerato dalla dottrina nettamente prevalente, sia quella ottocentesca formatasi sotto il codice Zanardelli che quella successiva, del tutto giustificato e nient'affatto contraddittorio rispetto al fatto che le condotte di “ragion fattesi” ledessero al contempo, oltre a quella persona offesa, anche “l'interesse pubblico” a mantenere il monopolio dell'amministrazione della giustizia.

Come traspare già dai passaggi sopra sinteticamente riportati dei più autorevoli studiosi della fine del XIX secolo, la condotta di ragion fattesi veniva infatti considerata *“legittima nella sostanza”* e sanzionata solo per ragioni di politica criminale sebbene *“moralmente giusta”*.

Non mancava del resto chi, per giustificare la previsione di un trattamento sanzionatorio contenuto, faceva rilevare che in taluni casi condotte integrative sul piano oggettivo di qualsiasi fattispecie di reato possono andare totalmente esenti da trattamento sanzionatorio perché prive di anti-giuridicità se commesse nell'esercizio di un diritto ai sensi dell'art. 51 cod. pen. (oltre che nell'adempimento di un dovere, in stato di necessità o legittima difesa).

Ferma restando ovviamente l'illegittimità del ricorso alla violenza da parte del privato per realizzare una propria pretesa giuridica, ai fini della graduazione del trattamento sanzionatorio, si riteneva dunque persino ovvio tener conto della diversità dell'elemento psicologico dell'agente e dell'oggettiva conformità a diritto della pretesa sottostante, senza che venisse attribuito rilievo alle modalità con le quali la pretesa fosse stata fatta valere.

4.2 L'interpretazione giurisprudenziale sulla distinzione tra esercizio arbitrario ed estorsione e sul concorso del terzo fino alla pronuncia delle Sezioni Unite, imp. Filardo.

Anche dopo la promulgazione della Costituzione repubblicana, per diversi decenni, sia in dottrina che in giurisprudenza, la distinzione tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni

ed i reati di danneggiamento, violenza privata, estorsione, ecc. è stata pressoché pacificamente ravvisata nella diversità dell'elemento psicologico del soggetto agente (o, secondo una prospettazione minoritaria, sulla fondatezza o meno della pretesa azionata); ritenuto sufficiente a dare conto del minor disvalore della condotta e giustificare il più mite trattamento sanzionatorio previsto.

Limitandosi alla sola giurisprudenza di legittimità degli ultimi decenni, a riprova dell'assoluta uniformità dell'interpretazione nel corso dei decenni, possono essere esemplificativamente richiamate le seguenti massime:

Sez. 2, Sentenza n. 880 del 22/04/1964 Ud. (dep. 20/06/1964) Rv. 099197 – 01:

La differenza tra il delitto di estorsione e quello di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni è data dall'elemento soggettivo: mentre infatti nella prima fattispecie criminosa l'agente persegue un profitto, pur sapendo di non avere a questo alcun diritto, nella seconda l'elemento soggettivo si identifica con la volontà di esercitare un diritto, nella ragionevole opinione della esistenza del medesimo.

Sez. 2, Sentenza n. 1596 del 08/11/1966 Ud. (dep. 25/02/1967) Rv. 103557 - 01

Il delitto di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona e quello di estorsione si differenziano tra loro per il diverso elemento soggettivo che li caratterizza quanto al primo, infatti, tale elemento si concreta nella intenzione, da parte dell'agente, di esercitare un diritto, nel ragionevole se pur errato convincimento della sua esistenza nel secondo, invece, e dato dal fine che l'agente si propone di conseguire un profitto per se o per altri, sapendo di non avervi diritto. (V 100757, anno 1966).

Sez. 1, Sentenza n. 1094 del 28/06/1967 Ud. (dep. 14/11/1967) Rv. 105966 - 01

L'elemento differenziale fra la rapina e l'Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è costituito dall'ingiustizia del profitto, che qualifica il primo reato, e dal fine di ottenere, sia pure con un mezzo illecito, il soddisfacimento di un diritto, che qualifica il secondo reato.

Sez. 1, Sentenza n. 161 del 05/02/1968 Ud. (dep. 24/04/1968) Rv. 107689 - 01

*La differenza tra il delitto di estorsione e quello previsto dall'art 393 cod. pen. è data dalla diversità dell'elemento psicologico a ciascuno di essi proprio, essendo questo informato, nella seconda figura delittuosa, al fine di esercitare un preteso diritto, rispetto al quale e dalla legge data possibilità all'agente di ricorrere al giudice per ottenerne il riconoscimento nella prima, invece, al deliberato conseguimento di un ingiusto profitto. (Conf.103.557, anno 1967, e ivi citata).**

Sez. 3, Sentenza n. 637 del 24/03/1969 Ud. (dep. 04/07/1969) Rv. 112092 - 01

*La differenza tra il delitto di estorsione e quello di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni consiste nella diversità dell'elemento psicologico, in quanto nel primo reato l'agente vuol conseguire un profitto pur avendo la scienza e la coscienza di non avere diritto alcuno, nel secondo invece, egli ha la coscienza di esercitare un diritto nella ragionevole, anche se errata, opinione della sua sussistenza, pur sapendo che il diritto stesso è contestato o contestabile, ma comunque azionabile. (Conf.107689, anno 1968, ed ivi citate).**

Sez. 1, Sentenza n. 2515 del 27/10/1971 Ud. (dep. 19/04/1972) Rv. 120790 - 01

La differenza tra i due delitti previsti rispettivamente dagli artt 629 e 393 cod pen risiede nell'elemento soggettivo che, per il primo reato, si concreta nel fine di conseguire un profitto, sapendo di non averne alcun diritto, mentre, per il secondo, consiste nella ragionevole opinione, anche se eventualmente errata, della sussistenza di esso. Per l'Esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre cioè che il preteso diritto possa essere oggetto di una contestazione giudiziaria.

Sez. 2, Sentenza n. 1534 del 19/06/1973 Ud. (dep. 16/02/1974) Rv. 126257 - 01

*La differenza fra il delitto di estorsione e quello di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, previsto dall'art 393 cod pen consiste nell'elemento soggettivo, che nel primo reato si concreta nel fine di conseguire un profitto, sapendo di non averne alcun diritto, e perciò ingiusto, nel secondo si concreta nel fine di esercitare un preteso diritto, in quanto si ha la ragionevole opinione, anche se eventualmente errata, della sussistenza di esso.**

Sez. 1, Ordinanza n. 1409 del 29/09/1975 Cc. (dep. 04/12/1975) Rv. 131372 - 01

*Il dolo nel delitto di rapina consiste nella coscienza o volontà d'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola al detentore col fine di trarne ingiusto profitto. Tale elemento è escluso quando il soggetto abbia agito per realizzare una pretesa comunque tutelata dal diritto: in tal caso non può ravvisarsi il delitto di rapina, ma altra ipotesi criminosa, come, ad esempio, un Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.**

Sez. 2, Sentenza n. 2464 del 28/10/1977 Ud. (dep. 04/03/1978) Rv. 138181 - 01

Il criterio differenziatore tra il delitto di estorsione e quello di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo, che per il primo reato si concreta nel fine di conseguire un profitto sapendo di non averne alcun diritto, mentre per il secondo nella ragionevole opinione, anche se infondata, della sussistenza di esso. Per quest'ultimo reato occorre, cioè, che la pretesa giuridica possa essere oggetto di una vertenza giudiziaria.

Sez. 2, Sentenza n. 10934 del 22/04/1980 Ud. (dep. 25/10/1980) Rv. 146342 - 01

Il criterio differenziatore tra il delitto di estorsione e quello di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni risiede nell'elemento soggettivo, che, per il primo reato, si concreta nel fine di conseguire un profitto, sapendo di non averne alcun diritto, mentre, per il secondo, nella ragionevole opinione,

*anche se infondata, della sussistenza di esso.**

Sez. 1, Sentenza n. 3399 del 04/02/1981 Ud. (dep. 15/04/1981) Rv. 148414 - 01

*Il reato di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, può avere in comune la materialità del fatto con diversi altri reati - quali la violenza privata, l'estorsione o la rapina - dai quali si differenzia per l'elemento psicologico, che consiste nella ragionevole opinione di realizzare una pretesa legittima, anche se eventualmente infondata, che potrebbe formare oggetto di una vertenza giudiziaria. (Conf mass n 143436; (Conf mass n 138181; (Conf mass n 137026; (Conf mass n 134983; (Conf mass n 131372; (Conf mass n 099197).**

Sez. 3, Sentenza n. 5866 del 01/03/1982 Ud. (dep. 12/06/1982) Rv. 154203 - 01

*Il criterio distintivo tra estorsione ed Esercizio arbitrario delle proprie ragioni non risiede nella materialità del fatto, che può essere identica in ciascuna delle fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Infatti, nel reato di ragion fattasi l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente. Non si esige che tale pretesa sia realmente fondata bastando la ragionevole opinione che di ciò abbia l'autore del reato. Per contro, nell'estorsione l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto, con la consapevolezza che quanto pretende non gli compete. (V mass n 146342; (V mass n 142729; (V mass n 138181; (V mass n 126257; (V mass n 124648; (V mass n 124476; (V mass n 120791; (V mass n 120790; (V mass n 119142; (V mass n 107689; (V mass n 103557).**

Sez. 2, Sentenza n. 10273 del 29/04/1983 Ud. (dep. 30/11/1983) Rv. 161480 - 01

*La differenza tra i delitti di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione risiede nell'elemento soggettivo, che per il primo reato consiste nella ragionevole opinione dell'agente di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente, mentre per la estorsione si concretizza nel fine di conseguire un profitto ingiusto con la consapevolezza che quanto si pretende non compete e non è giuridicamente azionabile. (V mass n 154204; (Conf mass n 154203; (Conf mass n 146342).**

Sez. 2, Sentenza n. 4427 del 17/12/1984 Ud. (dep. 09/05/1985) Rv. 169094 - 01

Il criterio distintivo tra estorsione ed Esercizio arbitrario delle proprie ragioni non risiede nella materialità del fatto, che può essere identica in ciascuna delle fattispecie, bensì nello elemento intenzionale. Nel primo, l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto, con la consapevolezza che quanto pretende non gli compete; nel secondo, l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente, senza che tale pretesa sia realmente fondata, essendo, invece, sufficiente la ragionevole opinione che di ciò abbia l'autore del reato. (V mass n 163657; V mass n 161480).

A partire dalla seconda metà degli anni '80 del secolo scorso, mentre la dottrina assolutamente prevalente ha continuato a ritenere che sul piano oggettivo potesse non esservi alcuna differenza tra le figure di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e gli altri reati contro il patrimonio o la persona e che la distinzione poggiasse solo sull'elemento psicologico, è iniziato ad affiorare in giurisprudenza un orientamento differente, teso a valorizzare maggiormente l'intensità e la forza intimidatoria della condotta materiale.

Una delle prime pronunce in tal senso fu Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10148 del 12/10/1984 Ud. (dep. 15/11/1984) Rv. 166726 – 01, secondo la quale: *“Ricorre il delitto di violenza privata e non quello di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di Determinazione di eccezionale gravità”*.

A partire da tali prime pronunce, come noto, si è poi sviluppato negli anni seguenti un vero e proprio filone interpretativo “oggettivistico” (cfr. Sez. 5, n. 35563 del 15/07/2019, Russo, Rv. 277316; Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017, Michelini, Rv. 270425; Sez. 6, n. 11823 del 07/02/2017, P.M. in proc. Maisto, Rv. 270024; Sez. 2, n. 1921 del 18/12/2015, dep. 2016, Li, Rv. 265643; Sez. 2, n. 44657 del 08/10/2015, Lupo, Rv. 265316; Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015, Brudetti, Rv. 265320; Sez. 6, n. 17785 del 25/03/2015, Pipitone, Rv. 263255; Sez. 2, n. 9759 del 10/02/2015, Gargiuolo, Rv. 263298; Sez. 1, n. 32795 del 02/07/2014, P.G. in proc. Caruso, Rv. 262291; Sez. 5, n. 19230 del 06/03/2013, Palazzotto, Rv. 256249; Sez. 5, n. 28539 del 14/04/2010, P.M. in proc. Coppola, Rv. 247882; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248736; Sez. 6, n. 32721 del 21/06/2010, Hamidovic, Rv. 248169; Sez. 2, n. 35610 del 27/06/2007, Della Rocca, Rv. 237992; Sez. 2, n. 14440 del 15/02/2007, Mezzanzanica, Rv. 236457; Sez. 2, n. 47972 del 01/10/2004, Caldara, Rv. 230709; Sez. 1, n. 10336 del 02/12/2003, dep. 2004, Preziosi, Rv. 228156)

che per oltre venti anni si è contrapposto all'indirizzo tradizionale “soggettivistico”, altrettanto nutrito (cfr. Sez. 2, n. 56400 del 22/11/2018, Iannuzzi, Rv. 274256; Sez. 1, n. 6968 del 20/07/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Rottino, Rv. 272285; Sez. 2, n. 1901 del 20/12/2016, dep. 2017, Di Giovanni, Rv. 268770; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 ss.; Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015, Stradi, Rv. 265214; Sez. 2, n. 44674 del 30/09/2015, Bonaccorso, Rv. 265190; Sez. 2, n. 42734 del 30/09/2015, Capuozzo, Rv. 265410; Sez. 2, n. 23765 del 15/05/2015, P.M. in proc. Pellicori, Rv. 264106; Sez. 2, n. 42940 del 25/09/2014, Conte, Rv. 260474; Sez. 2, n. 31224 del 25/06/2014, Comite, Rv. 259966; Sez. 2, n. 24292 del 29/05/2014, Ciminna, Rv. 259831; Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344; Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013, Fusco, Rv. 257375; Sez. 2, n. 705 del 01/10/2013, dep. 2014, Traettino, Rv. 258071; Sez. 2, n. 22935 del 29/05/2012, Di Vuono, Rv. 253192; Sez. 2, 12329 del 04/03/2010, Olmastroni, Rv. 247228; Sez. 2, n. 9121 del

19/04/1996, Platania, Rv. 206204; Sez. 2, n. 6445 del 14/02/1989, Stanovich, Rv. 181179; Sez. 2, n. 5589 del 12/11/1982, dep. 1983, Rossetti, Rv. 159513), determinando infine l'intervento delle Sezioni Unite nel 2020.

Un'evoluzione simile si è registrata in relazione ad un altro aspetto fondamentale, ovvero la possibilità di configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni anche nel caso di realizzazione della condotta materiale da parte di un soggetto terzo rispetto al rapporto creditorio.

La questione involge invero due profili diversi: da un lato, la possibilità che del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa rispondere anche il terzo che, in modo autonomo, senza preventivo mandato del creditore, agisca nell'interesse di quest'ultimo per l'esercizio di un suo diritto (esistente o ritenuto tale) e, dall'altro, l'eventuale mutamento del titolo di reato nelle ipotesi di intervento da parte del terzo su richiesta dello stesso creditore.

In relazione ad entrambi i temi, la dottrina nettamente prevalente ha sempre ritenuto configurabile il reato (o meglio, i reati) di esercizio arbitrario delle proprie ragioni anche nell'ipotesi di intervento, autonomo o in concorso, da parte del terzo, al più evidenziando, nel primo caso, la necessità di una relazione particolarmente qualificata tra il terzo ed il titolare del diritto (rappresentante legale, gestore di affari, congiunto, dipendente, ecc.), ribadendo che *“non vi è alcuna ragione morale o giuridica per escludere il titolo di ragion fattasi e sostituirvi altro e più grave titolo di reato, quando taluno abbia esercitato arbitrariamente un diritto in nome per conto altrui”* ed in questo senso è stata per molto tempo orientata anche la giurisprudenza di legittimità che per decenni ha ritenuto pacificamente configurabile il reato in oggetto nel caso di condotta posta in essere dal terzo, perfino in assenza di un preventivo mandato da parte del titolare del diritto.

Oltre alle pronunce più risalenti riportate nella sentenza delle S.U. Filardo (Cass. 25 luglio 1934, Landinia; Cass. 17 giugno 1936, Rainieri, secondo cui *“il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è configurabile anche se il soggetto attivo abbia usato violenza per esercitare una pretesa giuridica accampata da altri, se ciò sia, però, avvenuto in nome e vece del titolare, come nel caso di mandatari, congiunti o dipendenti, e nell'interesse esclusivo di lui”*), possono essere altresì richiamate le seguenti pronunce:

Sez. 2, Sentenza n. 9471 del 21/12/1979 Ud. (dep. 07/08/1980) Rv. 145966 - 01

Il delitto di ragion fattasi non è escluso dalla semplice circostanza che il preteso diritto appartenga ad un soggetto diverso dall'agente. Infatti, può essere soggetto attivo del reato anche il negotiorum gestor del titolare del preteso diritto, senza che, peraltro, sia necessaria la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge civile e, in particolare, l'impossibilità da parte del titolare di esercitare il preteso diritto.

Sez. 6, Sentenza n. 4098 del 10/03/1983 Ud. (dep. 02/05/1983) Rv. 158844 - 01

Il soggetto attivo del reato di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere anche chi esercita il preteso diritto pur non avendone la titolarità.

Sez. 6, Sentenza n. 8434 del 30/04/1985 Ud. (dep. 02/10/1985) Rv. 170533 - 01

Soggetto attivo del delitto di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere anche colui che eserciti un diritto pur non avendone la titolarità, ma agendo per conto dell'effettivo titolare. (nella specie l'imputata consumava il delitto in esame esercitando, nella sua qualità di coniuge, una pretesa di natura reale vantata dal consorte e nell'interesse di questo ultimo). (V mass n 158844; (V mass n 153222; (Conf mass n 145966).

Sez. 2, Sentenza n. 8778 del 09/04/1987 Ud. (dep. 28/07/1987) Rv. 176469 - 01

Ai fini della sussistenza del delitto di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui all'art. 393 cod. pen., riconosciuto che l'agente può operare anche a vantaggio di un terzo, non è necessario che l'interessato abbia conferito mandato o dato informale incarico al soggetto di operare per suo conto, ne' che la ragione vantata sia effettivamente realizzabile in giudizio (è sufficiente, infatti, il convincimento della legittimità della pretesa), ne' è richiesta l'impossibilità per l'interessato di far valere personalmente il proprio diritto. (V mass n 153222; (Conf mass n 145966; (Conf mass n 138579; (Conf mass n 170533).

Quasi contestualmente all'emersione dell'indirizzo "oggettivistico" sulla distinzione tra il reato di cui all'art. 393 cod. pen. e quello di estorsione, tuttavia, anche sul tema della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel caso di intervento del terzo, la giurisprudenza di legittimità ha iniziato a circoscrivere ed infine a contraddire apertamente il precedente indirizzo.

Inizialmente si è posto in evidenza un aspetto su cui le sentenze precedenti non si erano particolarmente soffermate, ovvero che, nel caso di condotta posta in essere dal terzo su mandato del creditore, il reato di esercizio arbitrario potesse sussistere solo nel caso di mandato gratuito e non oneroso:

Sez. 2, Sentenza n. 11282 del 22/10/1985 Ud. (dep. 23/11/1985) Rv. 171209 - 01

Perché sussista il reato di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non quello di estorsione, nell'azione posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che l'agente commetta il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale.

Per poi giungere, più recentemente, a negare del tutto la possibilità di ritenere integrato il reato di "ragion fattasi" nel caso di condotta materiale posta in essere dal terzo (in modo autonomo o in

concorso), stante la natura di reato di “mano propria” delle fattispecie di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen.:

Sez. 2, Sentenza n. 46288 del 28/06/2016 Ud. (dep. 03/11/2016) Rv. 268360 - 01

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto. Ne deriva che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, o anche morale), mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell'art. 629 cod. pen.

Anche su tale aspetto si registravano quindi orientamenti contrapposti, protrattisi per diversi anni, che rendevano quanto mai opportuno un intervento delle Sezioni Unite.

4.3 L'intervento delle Sezioni Unite n. 29541 del 16 luglio 2020 (Filardo).

A partire dalla metà degli '80, pertanto, vi è stato un evidente irrigidimento interpretativo da parte della Suprema Corte in ordine all'estensione applicativa degli articoli 392 e 393 cod. pen., verosimilmente determinato da ragioni di politica criminale (in qualche caso perfino espressamente richiamate) di cui la giurisprudenza si è fatta carico.

Non pare casuale, infatti, che tale tendenza abbia iniziato a svilupparsi in concomitanza con l'accresciuta pericolosità di fenomeni di criminalità organizzata e che molte delle pronunce più restrittive siano state originate proprio da casi di esazione di crediti da parte di organizzazioni o soggetti gravitanti in circuiti criminali, rispetto ai quali apparivano eccessivamente blande le pene previste dagli articoli 392 e 393 cod. pen.

Una parte della giurisprudenza ha quindi progressivamente eroso la portata applicativa del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in favore della più grave fattispecie di estorsione, per una serie di ipotesi, tra le quali: i casi in cui la condotta violenta o minatoria fosse stata realizzata con modalità “sproporzionate” rispetto al fine di esercitare il diritto; quelli in cui vi fosse stata la pattuizione di un compenso tra creditore e terzo incaricato dell'esazione del credito; fino ad arrivare alla configurazione del più grave reato di estorsione in tutti i casi in cui la condotta materiale non fosse stata posta in essere direttamente dal creditore, in conseguenza della ricostruzione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni come reato “di mano propria”.

La diversità degli indirizzi interpretativi registratasi su questi punti ha infine indotto le Sezioni Unite ad intervenire sulla materia con una pronuncia che, alcuni commentatori hanno definito di “compromesso” tra la riaffermazione del principio di legalità ed esigenze di prevenzione generale.

Alla statuizione delle Sezioni Unite occorre dedicare adeguato spazio, costituendo la necessaria premessa da cui partire per qualsiasi ulteriore interpretazione del campo di applicazione dei reati di cui agli articoli 392 e 393 cod. pen.

Dopo aver riportato il contenuto dell’ordinanza di remissione della II Sezione ed i diversi filoni interpretativi giurisprudenziali sulle questioni sopra accennate, le Sezioni Unite si sono espresse anzitutto in favore della natura “propria” del reato di esercizio arbitrario, non ravvisabile, pertanto, nel caso di *negotiorum gestio* da parte di un terzo non previamente incaricato dal creditore (salvo che sia collegato ad esso da un vincolo di tipo familiare), giacché verrebbe meno in tal caso la ragione giustificatrice del regime di favore, ravvisabile “*solo nella contrapposizione tra un presunto creditore ed un presunto debitore, che risolvono la propria controversia senza adire le vie legali, pur potendo farlo (il creditore ricorrendo al giudice civile, il debitore sporgendo querela)*”.

Pur essendo un reato “proprio” (un illecito cioè di cui possa rispondere solo il titolare del diritto preteso, eventualmente in concorso con altri soggetti), la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ad avviso delle Sezioni Unite, non è tuttavia un reato “di mano propria”, ovvero un reato la cui condotta tipica debba necessariamente essere realizzata dal soggetto qualificato (in questo caso il creditore).

Conformemente a quanto ritenuto dalla dottrina assolutamente prevalente e dalla giurisprudenza “tradizionale”, le Sezioni Unite hanno ritenuto che l’inciso “*si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo*” (valorizzato da alcune pronunce di legittimità per sostenere la natura di “reato di mano propria”) abbia una valenza meramente descrittiva della condotta, ovvero il fatto che il soggetto agente, anziché rivolgersi all’Autorità giudiziaria, si faccia giustizia autonomamente, senza che ciò implichi necessariamente l’esecuzione in prima persona della condotta, la quale ben potrà essere affidata a terzi (con le precisazioni che seguiranno).

Quanto al fondamentale tema della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona ed estorsione, le Sezioni Unite hanno aderito all’impostazione “soggettivistica”.

Si premette, anzitutto, che le condotte materiali dei due reati non sono esattamente coincidenti, in quanto solo per il reato di estorsione è normativamente richiesto un effetto di “costrizione” della vittima in conseguenza della violenza o minaccia, che manca invece nella fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen. La rilevanza di tale differenza, tuttavia, può essere ridimensionata ove si consideri che l’effetto costrittivo, nell’estorsione, “è *consustanziale proprio alla diversa finalità dell’agente,*

che mira ad ottenere una prestazione non dovuta, dalla quale l'agente trae profitto ingiusto, e la vittima un danno; diversamente, nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni la violenza o minaccia mira ad ottenere dal debitore proprio e soltanto la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile”.

Non vi sarebbe, dunque, una diversa graduazione di intensità dell'effetto coercitivo tra le due fattispecie ma nella descrizione della condotta estorsiva viene semplicemente posto in maggiore evidenza il fatto che il soggetto passivo sia costretto a subire un danno ingiusto.

Sia nel caso di estorsione che nel caso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona (cfr. artt. 393 III co., 629 II co. cod. pen.), del resto, la condotta può essere commessa con “armi” (con qualsiasi arma, non essendovi alcuna specificazione al riguardo), il che implica una valenza “costrittiva” particolarmente intensa e dunque anche “sproporzionata” rispetto al fine perseguito di esercitare un preteso diritto.

E' dunque normativamente previsto che la condotta di violenza o minaccia di cui all'articolo 393 cod. pen. possa anche assumere connotati di massima coercizione, senza che per questo la qualificazione giuridica del reato sia traslata verso la più grave fattispecie di estorsione.

Viene quindi confermato, da parte delle Sezioni Unite, l'orientamento più tradizionale secondo il quale *“i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia”.*

Ai fini della qualificazione giuridica del reato, pertanto, l'intensità e le modalità della condotta violenta e minatoria sono irrilevanti, tanto che, in un successivo passaggio, la Cassazione nella sua composizione più autorevole ribadisce che nulla si oppone a che il reato di cui all'art. 393 cod. pen. possa perfino essere aggravato dalle modalità “mafiose” (ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.).

Naturalmente sarà sempre necessario verificare in modo particolarmente scrupoloso che: il contenuto della richiesta avanzata dall'agente corrisponda esattamente al ritenuto diritto fatto valere e non sia mai diretta ad ottenere qualcosa di più ampio; la pretesa, seppur non necessariamente fondata, deve altresì apparire *prima facie* “ragionevole”, lecita e non sfornita di qualsiasi base legale, giacché, in caso contrario, il soggetto agente non potrebbe mai agire a tutela di un “preteso diritto” (sarebbe certamente configurabile il reato di estorsione, ad esempio, nel caso di condotta volta ad ottenere la corresponsione di interessi usurari, l'esecuzione di un contratto con oggetto

illecito o anche l'adempimento di una obbligazione naturale, non azionabile in giudizio).

Secondo le Sezioni Unite, non potrebbe inoltre mai configurarsi il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel caso di violenza o minaccia dirette nei confronti non del debitore ma di un altro soggetto (eventualmente a lui legato da un particolare tipo di legame), in quanto in tal caso non vi sarebbe l'astratta azionabilità della pretesa in giudizio nei confronti di un soggetto che non è parte del rapporto obbligatorio esistente inter partes.

Su quest'ultimo punto, invero, le osservazioni delle Sezioni Unite non appaiono pienamente persuasive in relazione a quei casi (pur espressamente richiamati a titolo esemplificativo nella pronuncia) in cui la prospettazione di un male nei confronti di un terzo sia esclusivamente un mezzo diretto ad ottenere l'adempimento da parte dello stesso debitore e non del terzo, giacché pare sovrapporre due concetti tra loro istinti: la pretesa azionata, che nei casi citati resta pur sempre quella di ottenere dal debitore l'esecuzione di quanto dovuto, e il contenuto della minaccia, che in qualsiasi ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni fa sempre riferimento ad una situazione che l'ordinamento non consentirebbe di attuare. In altri termini, la minaccia, rivolta al debitore, di percuoterlo o di distruggere un suo bene nel caso di mancato pagamento di un credito, al pari di quella di percuotere o distruggere un bene di un suo familiare, sono entrambe sfornite di azionabilità in giudizio, ma entrambi dirette ad ottenere il pagamento da parte del debitore e non di altri soggetti.

Perplessità sono state avanzate, da parte di alcuni commentatori, anche in relazione ad un altro passaggio della pronuncia, quello in cui le Sezioni Unite evidenziano che la "*speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso*" possa costituire comunque un elemento sintomatico del dolo di estorsione. Si è osservato, in proposito, che in tal modo le Sezioni Unite hanno rinunciato a delineare una distinzione realmente netta tra le due figure criminose, operando, di fatto, una sorta di recupero dell'interpretazione "oggettivistica" prima respinta.

Al di là di tale critica, deve invero rilevarsi che non appare del tutto chiaro in che modo l'intensità della "veemenza" della richiesta possa essere utilizzata per distinguere il dolo di estorsione da quello di esercizio arbitrario, posto che non pare rispondere ad alcuna massima di giudizio generalizzabile quella secondo cui chi intenda far valere un diritto proprio sia tendenzialmente portato a compiere condotte meno violente o minacciose di chi agisce per realizzare un sopruso.

Venendo all'ulteriore e fondamentale tema riguardante la possibilità del terzo concorrente di rispondere del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, le Sezioni Unite affermano il principio secondo cui tale eventualità sia configurabile esclusivamente nel caso in cui il terzo abbia commesso il fatto "*al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal*

quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé”.

La conclusione è determinata da due passaggi logici: i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (392 e 393 cod pen.) hanno natura di reati “propri non esclusivi”, sicché la condotta tipica può essere realizzata anche dal terzo; il reato di cui all’art. 393 cod. pen. si differenzia da quello di estorsione in relazione all’elemento psicologico, di talché *“se ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio”.*

Laddove il terzo, dunque, abbia agito perseguendo esclusivamente l’interesse del creditore, sarà integrato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mentre nel caso in cui il terzo abbia inteso realizzare anche un interesse “proprio”, tutti i concorrenti (dunque anche il creditore), risponderanno di concorso in estorsione, in quanto il dolo non si è esaurito esclusivamente nella volontà di realizzare il preteso diritto del creditore.

4.4 L’interesse “proprio” del terzo, secondo la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Da una prima lettura dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, parrebbe dunque emergere l’impossibilità di ritenere configurabile il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel caso di contributo fornito dal terzo alla realizzazione della condotta se non a titolo meramente gratuito ed in assenza di una qualsiasi finalità ulteriore perseguita.

La previsione di un qualsiasi tipo di compenso al terzo, infatti, implicherebbe (quanto meno in relazione alla condotta di quest’ultimo) l’insorgenza di un fine aggiuntivo rispetto a quello di realizzare esclusivamente il preteso diritto del creditore, con la conseguente configurazione di un profitto “ingiusto” (perché legato alla realizzazione di una condotta violenta o minatoria) e consequenziale integrazione della più grave fattispecie di estorsione.

Tale conclusione è stata però espressamente contestata e smentita da una serie di sentenze successive, pronunciate dalle Sezioni semplici del Supremo Collegio.

Rileva anzitutto la sentenza emessa dalla II Sez. pen., n. 46097 del 25/10/2023 (dep. 15/11/2023), nella quale, dopo aver richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite sia in relazione alla distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni sia in ordine alla compartecipazione da parte del terzo, viene evidenziata la necessità di precisare cosa debba

intendersi per *“interesse proprio del terzo idoneo a determinare la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 629 cod. pen. piuttosto che dell'art. 393 cod. pen.”*, sottolineandosi che tale nozione resta di fatto *“non esplicitata dalla pronuncia delle Sezioni Unite”*.

L'interesse proprio del terzo, si osserva, è quell'elemento *“che vale proprio a modificare la qualificazione giuridica da esercizio arbitrario ad estorsione e che pertanto, essendo tale, va individuato alla luce degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 629 cod. pen.”*. L'elemento costitutivo del reato di estorsione, che caratterizza tale fattispecie rispetto a quella di cui all'art. 393 cod. pen., è *“l'ingiusto profitto con l'altrui danno”*, che deve essere direttamente ricollegato alla condotta posta in essere ai danni della persona offesa: *“l'interesse proprio, idoneo a determinare la qualificazione giuridica più grave, deve essere collegato alla realizzazione del reato in danno della vittima e deve costituire un ingiusto profitto che il terzo può avere chiesto alla stessa p.o. od anche a soggetti alla stessa legati. E' chiaro cioè che, ogni qual volta che il terzo sia stato incaricato dal creditore di recuperare un credito di un determinato importo, abbia poi agito richiedendo alla p.o. un importo superiore a quanto dovuto, trattandosi di importo estraneo al diritto originariamente agito, avendo arrecato un ingiusto profitto con altrui danno, sarà chiamato a rispondere sempre di estorsione in concorso con l'esercizio arbitrario, proprio perché ha realizzato oltre il diritto originario anche un interesse proprio”*.

In termini ancor più espliciti, in un passaggio successivo della pronuncia indicata, si precisa: *“nel caso in cui il terzo abbia richiesto alla persona offesa, esattamente lo stesso oggetto del diritto agito, l'eventuale motivo che possa averlo mosso ad agire, mai oggetto di diretta richiesta alla vittima, la quale -si ripete- viene costretta a versare l'importo esattamente dovuto, può non determinare la differente e più grave qualificazione giuridica. Invero, può avvenire che il creditore abbia promesso una ricompensa al terzo o altro profitto, ovvero che il terzo abbia agito nella prospettiva della realizzazione di un proprio futuro guadagno indiretto, che, in quanto estraneo all'azione delittuosa commessa nei confronti della vittima, non vale a determinare la più grave qualificazione e ciò perché il dolo del terzo, rimane sempre quello di agire esattamente e precisamente per la realizzazione del solo diritto sotteso all'azione e non anche per arrecare danni altrui, con corrispondente ingiusto profitto; così che l'eventuale guadagno sotteso può costituire il prezzo del reato di cui all'art. 393 cod. pen. o il movente del reato, ma non costituisce un interesse proprio diretto, tale da determinare la più grave qualificazione giuridica non arrecando alcun danno altrui”*.

La circostanza che creditore e terzo abbiano pattuito una ricompensa in favore di quest'ultimo, come controprestazione del suo intervento presso il debitore, non influisce dunque sulla qualificazione giuridica della fattispecie, laddove ciò non si sia tradotto in una richiesta ulteriore al

debitore rispetto a quanto da lui dovuto.

La finalità del terzo di agire in vista del conseguimento di una ricompensa resta infatti confinata, secondo la statuizione in commento, sul piano del movente dell'azione (causa psichica della condotta umana, stimolo che induce l'individuo ad agire), ben distinto dal dolo, che riguarda invece la sfera di rappresentazione e volizione dell'evento che, nell'estorsione, è appunto la *“coartazione del soggetto passivo per conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, senza che alcun rilievo assuma invece il motivo dell'azione criminosa e cioè la spinta a delinquere che ha mosso il reo a porre in essere la condotta delittuosa”*.

Con altra pronuncia successiva, la VI Sezione penale, sentenza n. 39687 del 12/09/2024 (dep. 29/10/2024), ha anch'essa ritenuto non decisivo, ai fini della qualificazione giuridica della condotta, il fatto che il terzo agisca anche per ricevere una ricompensa. In tale statuizione la Cassazione, dopo aver pienamente condiviso la ricostruzione effettuata dai giudici di merito in ordine alla sussistenza di elementi dimostrativi della partecipazione alla richiesta di adempimento di un credito da parte di un terzo (per di più esponente di una cosca mafiosa) previa promessa di una ricompensa (*“un cuoricino”*), ha tuttavia cassato il provvedimento impugnato, con il quale era stata riconosciuta la sussistenza di un tentativo di estorsione, per non aver adeguatamente verificato l'esistenza e legittimità del credito sottostante azionato anche dal terzo su mandato del creditore ai fini di un'eventuale riqualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 393 cod. pen., con ciò di fatto escludendo che la semplice previsione di un compenso per il terzo fosse di per sé ostativa alla qualificazione della condotta in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Negli stessi termini anche la recentissima sentenza emessa da Cass., II Sezione, n. 45866 del 30/10/2024 (dep. 13/12/2024), in cui, in relazione ad un caso in cui il terzo autore delle minacce nei confronti del debitore, aveva agito anche affinché il creditore, una volta ottenuto il pagamento del proprio credito, potesse a propria volta adempiere un debito che aveva nei propri confronti, viene ulteriormente richiamata la necessità di non procedere ad *“un indebito appiattimento del dolo specifico previsto dall'art. 393 cod. pen. (onde escludere l'applicabilità di tale norma incriminatrice) rispetto al movente”*.

In tal caso la Corte ha ritenuto ammissibile la qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni benché il terzo avesse coltivato anche un interesse proprio nel porre in essere la condotta intimidatoria, senza che ciò avesse comunque pregiudicato la posizione del debitore: *“L'oggetto del dolo specifico - che si innesta sulla rappresentazione e volizione del fatto tipico - deve essere perimetrato in relazione al risultato diretto che l'agente si prefigge (un risultato la cui realizzazione esonda dalla fattispecie obiettiva). L'elemento soggettivo del delitto di ragion fattasi, in forma di dolo specifico, qualora perpetrato dal terzo concorrente, consiste nella finalità –*

che accompagna la condotta tipica e si manifesta in essa - di «esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare»; questo risultato, compiutamente individuato, costituisce il diretto obiettivo dell'azione delittuosa. Il dolo di legge si concreta e si esaurisce nella coscienza e volontà di porre in essere le violenze e le minacce al fine di esercitare un preteso diritto, così facendosi arbitrariamente ragione da sé, pur potendo ricorrere al giudice”.

Conformemente a quanto ritenuto nella precedente pronuncia della medesima Sezione, è stato infine ancora una volta specificato che è irrilevante la “motivazione ad agire” (o movente), ovvero l’ulteriore scopo che abbia intimamente indotto il soggetto ad agire, la quale resta estranea alla struttura del dolo: *“questa causale ultima non è tale da assorbire completamente lo scopo immediato a cui miravano i ricorrenti e da identificarsi completamente con esso (allo stesso modo in cui è indifferente, se non per la parametrizzazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo, che il ladro, fermo il fine di profitto, si riprometta di impiegare poi il denaro rubato nell’acquisto di stupefacenti o in opere di carità)”*.

4.5 L’adesione del Tribunale all’indirizzo che non attribuisce rilievo assorbente al carattere oneroso dell’intervento del terzo.

Ritiene il Tribunale che le conclusioni alle quali sono pervenute le richiamate sentenze di legittimità, successive all’intervento delle Sezioni Unite, vadano condivise per una serie di considerazioni:

- deve anzitutto premettersi che la sentenza delle Sezioni Unite n. 29541 del 16 luglio 2020 presenta effettivamente dei margini di ambiguità.

Nella parte iniziale relativa alla trattazione del tema dell’intervento del terzo vengono infatti citate una serie di pronunce (i cui principi la Corte afferma di voler condividere e ribadire), che sono però tra loro piuttosto differenti: in alcune (Cass. Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209; Cass., Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997 Rv. 2075959) era stata effettivamente esclusa la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ravvisandosi quello di estorsione, nel caso di intervento del terzo genericamente spinto *“anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale”*.

In altre pronunce, anch’esse richiamate nello stesso passaggio delle Sezioni Unite, era stata tuttavia affrontata una situazione del tutto differente, quella in cui il terzo, *“inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell’art. 393 stesso codice”*, in modo del tutto autonomo e all’insaputa del creditore, avesse agito per il perseguimento solo di un

interesse proprio.

Così, nella sentenza Cass., Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991 Rv. 188123, il terzo aveva indebitamente ed autonomamente azionato, senza assenso del creditore, le cambiali che la parte offesa era stata costretta a rilasciargli; in quella Cass., Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Rv. 255651, i terzi si erano spartiti tra loro le somme conseguite dal debitore; in quella Cass., Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292, il terzo aveva trattenuto per sé il bene ricevuto senza consegnarlo al creditore.

Proprio in quest'ultima pronuncia, tra l'altro, la Corte aveva espressamente affermato che l'esistenza di una pattuizione tra creditore e terzo per il cd. "recupero crediti" sarebbe stata di per sé del tutto lecita e irrilevante ai fini della qualificazione della fattispecie, laddove il terzo si fosse limitato solo ad azionare il preteso diritto: *"Giova osservare che astrattamente, la pretesa esercitata quale mandatario per il cd. recupero crediti è in sé lecita, e sono ipoteticamente irrilevanti per la configurazione del reato di estorsione i patti interni con il mandante. Sennonché è stato ricostruito in fatto che D (...) ha tradito il mandato, ottenendo in proprio e trattenendo i titoli rilasciatigli dal debitore e da sua moglie (...). Questo comportamento invero non è conforme alla causa fiduciaria, che rende lecita la pretesa, e significa l'obiettivo di un profitto personale ingiusto. In sintesi, il principio va così formulato: il fine del mandatario di ottenere in proprio la prestazione debitoria, quali che siano i patti interni tra lui ed il creditore che gli affidi il recupero del suo credito, esclude la causa fiduciaria che giustifica la pretesa, onde se il mandatario consegue tale obiettivo proprio e come tale ingiusto con minaccia, commette estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni"*.

Il principio di diritto espresso in tale ultima pronuncia, pertanto, è del tutto antitetico rispetto alla generale esclusione del reato di cui all'art. 393 cod. pen. nel caso in cui il terzo riceva, per lo svolgimento del proprio incarico, un compenso dal creditore, il che lascia ipotizzare che le Sezioni Unite abbiano in realtà voluto escludere la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo dell'estorsione solo nei casi in cui il terzo o chieda al debitore più di quanto dovuto (aggiungendo ad esempio al credito anche l'ammontare del proprio compenso) oppure trattenga indebitamente per sé parte della somma recuperata in violazione di quanto concordato con il creditore.

- Fatta tale premessa, si ritiene anzitutto pienamente condivisibile il rilievo, espresso in particolare nelle sentenze della Seconda Sezione penale n. 46097 del 2023 e 45866 del 2024, secondo cui è necessario di distinguere il "dolo" dai "motivi a delinquere".

L'art. 43 cod. pen., come noto, indica l'oggetto del dolo come l'evento dannoso o pericoloso quale conseguenza della propria condotta, in tal modo riferendosi a tutti gli elementi costitutivi

della fattispecie criminosa. La dottrina penalistica ha poi elaborato la categoria dei reati a dolo specifico, caratterizzati dal fatto che la condotta sia diretta al perseguimento di un fine particolare che sta al di là del fatto materiale e che non occorre sia realizzato per la consumazione del reato.

Il reato di estorsione deve considerarsi reato a dolo generico in quanto il procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno è un elemento della fattispecie oggettiva. In questo senso è orientata del resto la dottrina nettamente prevalente ma anche chi richiama sul punto la categoria dei reati a dolo specifico pacificamente ammette che il profitto ingiusto costituisca altresì “elemento obiettivo” della fattispecie di estorsione, necessario ai fini della consumazione del delitto.

Il “profitto ingiusto”, richiamato dall’art. 629 cod. pen., non può dunque che essere direttamente ricollegato alla pretesa, priva di giustificazione, rivolta alla persona offesa, produttiva, infatti, anche di un “danno” (“*chiunque... costringendo taluno.... procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*”), mentre diventano irrilevanti gli scopi ulteriori eventualmente perseguiti dal soggetto agente con la propria condotta.

Nel caso di effettiva esistenza di un credito, il terzo mandatario che, conformemente all’incarico ricevuto dal creditore, agisce con violenza o minaccia per costringere il debitore ad adempiere quando dovuto, persegue, “per altri”, un profitto non ingiusto (chiedendo il pagamento di quanto dovuto) ed il suo eventuale tornaconto personale costituisce uno scopo ulteriore che si pone al di fuori dello schema della fattispecie tipica di estorsione.

- Altro aspetto di cui occorre tener conto è che nella condotta di chi si limiti a chiedere quando dovuto al creditore, non solo, come posto in evidenza dalle pronunce citate, non vi è un profitto ingiusto che sia direttamente collegabile alla pretesa azionata ma non vi è in effetti neanche un “danno” per il debitore, che rappresenta un altro elemento costitutivo fondamentale per l’integrazione del reato di estorsione e che non si realizza finché al debitore non venga richiesto nulla di più di quanto da lui effettivamente dovuto.

Né può ritenersi che l’ingiustizia del profitto o il danno, nei termini richiesti dall’art. 629 cod. pen., derivino dall’impiego della violenza o della minaccia da parte del terzo.

Non vi è dubbio, infatti, che il compenso previsto in favore del terzo, oggetto di una pattuizione tra lo stesso ed il creditore in cui è previsto il ricorso alla violenza o alla minaccia, troverebbe la propria causa in un contratto illecito (il mandato ad agire con violenza nei confronti del debitore) e non sarebbe pertanto azionabile (sicché un’eventuale violenza posta in essere dal terzo nei confronti del creditore per costringerlo a pagare quanto promessogli configurerebbe un’estorsione) ma ciò si pone su un piano concettuale diverso ed ulteriore rispetto alla pretesa che viene invece azionata dal terzo nei confronti del debitore, in nome e per conto del creditore ed in relazione ad un diritto esistente ed azionabile.

Così come la violenza o la minaccia poste in essere personalmente dal creditore per ottenere quanto a lui dovuto non trasformano il “fine” della sua pretesa in un “profitto ingiusto” e non configurano “un danno” per il debitore, tali da determinare la configurazione del reato di estorsione, allo stesso modo la medesima condotta realizzata dal terzo per conto del creditore, non muta la natura legittima della pretesa azionata, sulla quale non si riverbera l’illiceità della pattuizione interna tra creditore e terzo.

Nemmeno può ritenersi, come indicato in alcune pronunce, che il danno per il debitore sarebbe costituito dalla circostanza di non essere sicuro dell’effetto liberatorio nel caso in cui fosse costretto a pagare “nella mani” del terzo. Al di là del fatto che non ogni intervento (a titolo oneroso) del terzo implica che il debitore paghi direttamente al terzo e non al debitore (come dimostrato proprio da una delle vicende oggetto del presente procedimento), anche tale considerazione si pone in ogni caso su un piano distinto rispetto alla ricostruzione teorica dell’istituto. E’ evidente che se il creditore, in male fede, opponesse al debitore di non considerare adempiuta l’obbligazione (pur avendo, invece, dato mandato al terzo di riscuotere il credito) oppure se il terzo trattenesse per sé quanto ricevuto, non vi sarebbe alcun ostacolo a considerare non dovuta la pretesa azionata e quindi “ingiusto” il profitto, con conseguente configurazione del reato di cui all’art. 629 cod. pen., ma si tratta evidentemente di declinazioni del tutto differenti dall’ipotesi astratta esaminata.

- Ma vi è di più. La qualificazione in termini di estorsione della condotta del terzo che, previa pattuizione di un compenso per il proprio intervento (o nella speranza di ottenerlo), si limiti a richiedere al debitore quanto dovuto, oltre a porsi in contrasto con l’interpretazione dei rapporti tra i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione seguita da due secoli dalla dottrina e per moltissimo tempo dalla stessa giurisprudenza, non sarebbe in realtà giustificabile neanche sotto il profilo dell’offensività della condotta.

Costituisce un’affermazione persino ovvia che le fattispecie penale tendono ad apprestare tutela ai beni giuridici meritevoli di protezione (o, secondo alcune formulazioni più recenti, alle posizioni soggettive tutelate) e che la maggiore o minore gravità della risposta sanzionatoria discende, in genere, dalla tipologia e dal grado di lesione di quei beni tutelati.

Il reato di estorsione, come noto, è volto alla tutela della sfera patrimoniale e personale della persona offesa, mentre nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, a tale tutela, si aggiunge (e storicamente è sempre stato prevalente e qualificante) anche l’interesse pubblico teso a preservare il monopolio dello Stato nella risoluzione delle controversie tra privati.

Sin dalla previsione della figura del reato di “ragion fattasi” nei codici preunitari, come osservato in precedenza, la distinzione tra tale fattispecie e quella di estorsione ed il fondamento della notevole diversità del trattamento sanzionatorio previsto è stata sempre ravvisata nel fatto che

nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta, come sottolineava la dottrina ottocentesca, *“è ingiusta nella forma ma giusta nella sostanza”* o, come rimarcato anche dagli autori contemporanei, *“il comportamento dell'agente è conforme ai valori di fondo dell'ordinamento giuridico (egli opera al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice) e la sua riprovevolezza è, per questo motivo, limitata”*.

Per quanto ai fini della sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non vi sia a rigor di termini la necessaria fondatezza del diritto azionato, essendo sufficiente anche la ragionevole convinzione della sua sussistenza, la diversità rispetto al reato di estorsione è sempre stata innegabilmente ancorata alla differente situazione sostanziale che si pone tra l'agire a tutela di un diritto (esistente o ragionevolmente supposto) ed il prevaricare l'altrui sfera patrimoniale e personale.

Orbene, una volta ammesso, come in modo pienamente condivisibile fanno le Sezioni Unite, che possa configurarsi il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni anche quando la condotta violenta o minacciosa sia posta in essere non dal creditore ma da un terzo da lui incaricato, il fatto che quest'ultimo agisca a titolo gratuito e nell'esclusivo interesse del creditore oppure previa pattuizione o nella speranza di ottenere anche un corrispettivo per sé appare un aspetto assolutamente neutro per la posizione della persona offesa, per la quale sarà del tutto indifferente la circostanza che il creditore abbia di fatto rinunciato ad una parte di quanto a lui spettante per ricompensare il terzo, cosa della quale spesso sarà persino ignara.

La previsione di una pattuizione interna tra creditore e terzo o addirittura, come sostenuto in alcune pronunce, l'aspettativa del terzo di ottenere per sé un vantaggio persino non patrimoniale (formula che parrebbe ricomprendere addirittura la mera riconoscenza per l'aiuto prestato) non determina alcun aggravamento della lesione della sfera patrimoniale e personale della vittima o comunque certamente non una lesione tale da giustificare un balzo sanzionatorio della pena detentiva massima da un anno di reclusione a quella di dieci anni di reclusione.

Completamente differente resta la posizione della vittima dell'estorsione rispetto a quella della persona offesa dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la prima è costretta a sottostare ad un sopruso, ad una vera e propria vessazione che, non solo determina una lesione ingiusta della propria sfera patrimoniale, ma incide pesantemente anche sulla propria libertà e dignità personale, per il fatto di dover soggiacere ad una prevaricazione ingiustificata; laddove la vittima dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per quanto certamente da tutelare rispetto a qualsiasi comportamento violento o minatorio, su un piano sostanziale non può ritenere totalmente ingiusta, vessatoria e immotivata la pretesa di adempimento di un debito determinato ed esigibile.

Anche ponendosi nell'ottica del soggetto agente, valutando il grado di colpevolezza e rimproverabilità del reo, una volta ammessa la possibilità che il terzo, esecutore materiale delle violenze o delle minacce, possa rispondere del reato di cui all'art. 393 cod. pen. purché la sua richiesta non travalichi i limiti di quanto effettivamente dovuto da parte del debitore, la sussistenza di un interesse concorrente con quello del creditore non incide in termini così significativi sul piano della meritevolezza della sanzione. Egli agirà pur sempre nella consapevolezza e per la realizzazione di un diritto effettivamente esistente (o almeno ritenuto tale) e nei limiti dello stesso, senza alcuna imposizione ulteriore nei confronti della persona offesa, se non quella di estinguere il proprio debito; condizione psicologica che è oggettivamente non comparabile rispetto a quella in cui versa l'autore di una condotta estorsiva, il quale è perfettamente consapevole del carattere non dovuto della prestazione richiesta e dell'ingiustizia dell'offesa provocata alla sfera patrimoniale e personale della vittima.

Così, ad esempio, il terzo che abbia ricevuto la promessa di una ricompensa dalla vittima di un furto al fine di recuperare in modo minaccioso la refurtiva, oppure abbia ricevuto mandato da un lavoratore per ottenere con minaccia la retribuzione per una prestazione effettuata e non pagata dal datore di lavoro, seppur certamente meritevole di sanzione penale per aver usato violenza o minaccia nei confronti del debitore, non pare versare in una situazione assimilabile a quella di chi, sempre con violenza o minaccia, taglieggi un altro soggetto che nulla deve.

Né è poi possibile ritenere che, nei casi indicati, la posizione del debitore diventerebbe deteriore perché lo stesso si troverebbe costretto a rapportarsi a soggetti diversi dal creditore, eventualmente in grado di esercitare una coazione più intensa.

In linea generale deve anzitutto rilevarsi che, su un piano civilistico, il creditore potrebbe sempre legittimamente cedere il proprio credito, a titolo oneroso o gratuito (e perfino pattuendo la corresponsione del compenso solo in caso di riscossione effettiva), ad un terzo senza necessità di alcun consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.). Nel nostro ordinamento, dunque, non viene riconosciuto al debitore alcun diritto alla immodificabilità del lato attivo di un rapporto obbligatorio.

Ma, al di là di tale considerazione, si è già ripetutamente evidenziato che, secondo le stesse Sezioni Unite, non è l'intervento diretto del terzo a modificare la qualificazione giuridica della condotta ma, secondo l'interpretazione che qui si contesta, l'eventuale carattere oneroso (per il creditore) di tale intervento.

Una volta ammesso che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa sussistere anche nel caso di minacce o di violenza poste in essere dal terzo, il fatto che tale intervento avvenga a titolo di liberalità o previa pattuizione di un compenso appare irrilevante sul piano dell'offensività

della condotta materiale e rischia di tradursi nella censura di un aspetto prettamente morale.

La previsione di una pattuizione onerosa tra creditore e terzo, semmai, potrebbe determinare una più intensa lesione dell'interesse pubblico teso ad impedire che i privati percorrano canali alternativi alla giurisdizione per soddisfare le proprie pretese, dato che alla "usurpazione" da parte del creditore si aggiunge quella operata dal terzo previa remunerazione. Ciò, tuttavia, a maggior ragione, dovrebbe indurre a ritenere in tali casi integrato il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non quello di estorsione, nel quale tale profilo di offesa alle prerogative pubbliche è ovviamente del tutto assente.

- Riprendendo considerazioni già espresse in precedenza, deve riconoscersi che, alla base della progressiva restrizione, da parte della giurisprudenza, della portata applicativa delle fattispecie di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen., vi è verosimilmente la ritenuta inadeguatezza delle sanzioni previste da tali disposizioni rispetto a fenomeni criminosi ritenuti particolarmente allarmanti, cui si aggiunge talvolta la considerazione secondo cui non sarebbe più giustificata una diversità così evidente del trattamento sanzionatorio rispetto ad altri reati in un assetto di valori che pone al centro la tutela della persona e bandisce del tutto il ricorso alla violenza o alla minaccia per attuare il proprio diritto.

Si tratta di preoccupazioni certamente comprensibili, anche se in parte da circoscrivere e comunque non dirimenti.

Deve anzitutto osservarsi che, per ritenere sussistenti i reati di cui agli articoli 392 e 393 cod. pen. in luogo di quelli di danneggiamento, violenza privata, rapina, estorsione, ecc., devono in ogni caso essere soddisfatte determinate condizioni, da accertare in modo scrupoloso: l'esistenza o la ragionevole convinzione di esercitare effettivamente un diritto, da escludere in tutti i casi in cui il richiamo ad un rapporto sottostante sia puramente strumentale, pretestuoso o apparente; la possibilità di azionare quel diritto in giudizio, con l'esclusione quindi del riferimento ad obbligazioni naturali, oltre che ovviamente a prestazioni derivanti da contratti illeciti; l'invalidabilità dell'ammontare e delle condizioni del credito azionato, di talché qualsiasi pretesa ulteriore configurerebbe necessariamente un profitto ingiusto e la sussistenza del reato di estorsione; l'insussistenza di altri interessi che siano di fatto assorbenti rispetto alla pretesa avanzata, la quale deve mantenere la sua centralità rispetto alla condotta realizzata (di talché si configurerebbe, ad esempio, il reato di estorsione laddove la pretesa di onorare un debito fosse null'altro che l'occasione per affermare il proprio prestigio criminale o il controllo del territorio da parte di una organizzazione criminale).

Sul piano poi della violenza o minaccia, deve altresì rilevarsi che in molti casi, oltre al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, possono configurarsi anche reati ulteriori, non assorbiti nel

primo, ma con esso concorrenti: nel caso di violenza sulle cose (artt. 392 o ipotesi aggravata di cui al 393 cod. pen.), ad esempio, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, intanto potrà esservi il reato di esercizio arbitrario in luogo del danneggiamento, laddove la violenza sia direttamente e strettamente necessaria al soddisfacimento del diritto ma non laddove si ponga come condotta distinta ed ulteriore: **Cass.**, Sez. 2, n. 26507 del 25/06/2024: *“nei reati di "ragion fattasi" la violenza sulle cose è quella (e solo quella) che è strumentale («mediante» violenza sulle cose) al farsi ragione da sé medesimo, è solo entro tale limite che si può determinare l'assorbimento dei fatti di danneggiamento, laddove, qualora gli stessi fatti di danneggiamento risultino sproporzionati rispetto alle esigenze che sono connesse alla realizzazione del preteso diritto, il reato di danneggiamento concorrerà con quello di "ragion fattasi"». (Nel caso specifico, esaminato dalla Corte, il soggetto agente, anziché limitarsi a rimuovere dei beni che impedivano il proprio diritto di passaggio, ne distruggeva di ulteriori che non si frapponessero ad esso).*

Analogamente, in ordine alle condotte violente o minacciose ai danni delle persone, il reato di cui all'art. 393 cod. pen. non potrà mai assorbire in sé né lesioni di alcun tipo all'incolumità fisica o alla libertà del soggetto passivo (per cui vi sarebbe certamente un'ipotesi di concorso con i reati di lesioni personali o sequestro di persona), né il danneggiamento di beni non strettamente strumentale all'esercizio del diritto, come già osservato in precedenza.

Fatte tali precisazioni, deve poi osservarsi che la “macroscopica” diversità del trattamento sanzionatorio tra le fattispecie previste dagli articoli 392 e 393 cod. pen. e le altre “comuni” (caratterizzate, cioè, dalla stessa condotta materiale ma da un diverso dolo) continua a sussistere in realtà solo rispetto ad alcuni figure di reato, il cui reale tratto distintivo, tuttavia, non è la tutela della persona ma del suo patrimonio, ovvero i reati di rapina e di estorsione.

A seguito di una serie di recenti interventi legislativi, infatti, il quadro normativo è notevolmente mutato.

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, attualmente, non è affatto sanzionato in modo più favorevole rispetto al reato di danneggiamento, che, al contrario, nei casi non aggravati, è stato perfino depenalizzato dal d. lgs. n. 7 del 2016.

Quanto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona, la pena prevista per la fattispecie base del reato (reclusione fino a un anno), non appare così “sproporzionata” per difetto rispetto alle altre fattispecie penali precipuamente dirette a tutelare la persona (e non il patrimonio), ovvero: la minaccia (art. 612 cod. pen., punita solo con la multa e, nei casi più gravi, con la reclusione fino ad un anno); le percosse e le lesioni personali fino a 40 giorni (artt. 581 e 582 cod. pen., addirittura sottoposte attualmente solo alle sanzioni applicabili dal Giudice di Pace); la stessa violenza privata (art. 610 cod. pen.) che prevede la pena della reclusione

massima fino a 4 anni ma senza limite minimo ed è comunque integrata da una coercizione priva di qualsiasi pretesa legittima.

La diversità realmente significativa del trattamento sanzionatorio, dunque, è quella tra l'art. 393 cod. pen. e quella di estorsione (e di rapina), la quale, tuttavia, rispetto al meno grave reato di violenza privata, non appresta una maggior tutela alla persona ma al patrimonio della vittima.

Il riferimento alla accresciuta centralità della tutela della "persona", pertanto, per quanto suggestivo, potrebbe al più giustificare una restrizione del campo di applicazione dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni rispetto alla violenza privata ma non rispetto all'estorsione.

In ogni caso, pur volendo ritenere il trattamento sanzionatorio previsto dagli articoli 392 e 393 cod. pen. ugualmente troppo blando, non resterebbe che auspicare un intervento legislativo in materia, non potendo ciò condurre ad un'interpretazione (*in malam partem*) non suffragata né dal dato testuale, né dalla struttura delle fattispecie di cui agli articoli 393 e 629 cod. pen., né dal riferimento ai beni giuridici attualmente sottesi alle diverse disposizioni, né dalla stessa ratio ed evoluzione storica degli istituti.

Sulla base di quanto sin qui osservato, ritiene il Collegio che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sia con violenza sulle cose sia con violenza o minaccia sulle persone), nel caso di intervento del terzo concordato con il creditore, possa configurarsi anche quando il terzo sia mosso dall'aspettativa di ottenere una ricompensa o altro vantaggio, purché la pretesa azionata nei confronti del debitore non ecceda l'entità di quanto effettivamente dovuto e la condotta sia essenzialmente volta al soddisfacimento di un credito esistente (o in buona fede e ragionevolmente ritenuto tale).

4.6 Le conclusioni in ordine alla qualificazione delle condotte sub capo 15 e 16.

Così ricostruita la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., deve rilevarsi che: le condotte di cui ai capi 15 e 16, come ricostruito in punto di fatto, erano dirette ad ottenere il pagamento di crediti o pacificamente riconosciuti e mai posti in discussione dal debitore [REDACTED] o comunque ritenuti dagli imputati certamente esistenti e ragionevolmente da ritenersi tali ([REDACTED]); gli imputati si sono limitati a chiedere ai debitori quanto dagli stessi effettivamente dovuto ed anzi una somma inferiore rispetto al credito, nonostante il prolungato inadempimento; tali pretese sono state comunque azionate attraverso minacce esplicite (nel caso di [REDACTED]) o implicite ma comunque inequivocabili (nei confronti di [REDACTED]), al fine di indurre le persone offese ad adempiere i propri debiti nei confronti dei creditori, in vista dell'ottenimento anche di un compenso in favore dei terzi concorrenti materiali da detrarre dall'importo effettivamente versato (per di più inferiore rispetto al